



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.8.2002  
COM(2002) 459 definitivo

2002/0206 (COD)

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativa a restrizioni alla commercializzazione di pericolosi nonilfenolo, nonilfenolo etossilato, cemento (ventiseiesima modifica della direttiva del Consiglio 76/769/CEE)**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

### **1. INTRODUZIONE E CONTESTO**

Il nonilfenolo (NP) è impiegato come intermedio nella produzione di etossilati di nonilfenolo (NPE) (*p.e.* usati in detersivi e vernici), nella produzione di resine, plastiche, come stabilizzatore nella fabbricazione dei polimeri, nella produzione di ossimi fenolici ed in certe vernici particolari.

I rischi da NP e NPE per la salute e l'ambiente sono stati esaminati nel regolamento del Consiglio (CEE) 793/93 del 23 marzo 1993 sulla valutazione ed il controllo dei rischi da sostanze esistenti<sup>1</sup>. La valutazione del rischio ha messo in evidenza la necessità di ridurre i rischi da NP e NPE per l'ambiente. Nel parere del 6/7 marzo 2001, il CSTE ha confermato le conclusioni della valutazione e la necessità di ridurre il rischio per l'ambiente.

Il 7 novembre 2001 la Commissione ha approvato una raccomandazione nell'ambito del regolamento (CEE) 793/93 relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati da NP e NPE e finalizzato a disporre restrizioni alla commercializzazione ed all'impiego di tali sostanze per controllare i rischi per l'ambiente<sup>2</sup>.

In base alle valutazioni del rischio ed alle strategie raccomandate per ridurre tale rischio nell'ambito del regolamento (CEE) 793/93, la Commissione propone di vietare la commercializzazione e l'impiego di NP e NPE e di preparati a base di tale sostanze.

Il cemento è ampiamente impiegato nell'edilizia. Esso può contenere piccole dosi di cromo VI idrosolubile, classificato come cancerogeno e sensibilizzante. Il cromo VI nel cemento può causare nel personale esposto a preparati di cemento fresco un eczema allergico doloroso ed invalidante. Esiste una tecnica per ridurre il cromo VI con cui è possibile ridurre gli effetti negativi sulla salute. Negli Stati membri dove tale tecnica è stata introdotta, il numero dei casi di eczema derivanti dall'esposizione al cemento si è notevolmente ridotto. Nel parere del 27 giugno 2002, il CSTE ha confermato i dati scientifici. In base alle esistenti prove scientifiche, la Commissione propone di vietare la commercializzazione e l'impiego di cemento contenente più di 2 ppm di cromo VI.

La proposta di direttiva contempla disposizioni armonizzate relative al commercio ed all'impiego di NP, NPE e cemento.

### **2. MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA**

*Quali sono gli obiettivi della proposta relativi agli obblighi comunitari?*

L'obiettivo della proposta è di introdurre disposizioni armonizzate per quanto attiene a NP, NPE e cemento, tutelando in tal modo il mercato interno, come disposto dall'articolo 95 del trattato. L'obiettivo è altresì, come delineato dall'articolo 95, paragrafo 3 del trattato, di assicurare un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente.

---

<sup>1</sup> GUL 84, del 5.4.1993, pag. 1.

<sup>2</sup> GUL 319, del 4.12.2001, pag. 30.

Al momento dell'adozione dei provvedimenti nazionali volti a vietare la commercializzazione e l'uso di sostanze e preparati nocivi, si configurerà una barriera al commercio a causa delle diverse legislazioni nazionali. Il progetto di proposta mira a migliorare le condizioni per il funzionamento del mercato interno a beneficio della tutela di salute ed ambiente.

#### *Le azioni a disposizione della Comunità*

L'unica azione possibile è una proposta di modifica alla direttiva 76/769/CEE, la ventiseiesima modifica, che detta norme armonizzate sull'uso di NP, NPE e cemento.

*Necessità di norme uniformi: non basta stabilire degli obiettivi da attuare da parte degli Stati membri?*

La ventiseiesima proposta di modifica stabilisce norme uniformi per la circolazione di NP, NPE e cemento. Garantisce altresì un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. La ventiseiesima proposta di modifica è l'unico modo per raggiungere tali fini. Gli obiettivi sarebbero insufficienti.

### **3. FONDAMENTI DELLA PROPOSTA**

La ventiseiesima proposta di modifica si applica anche all'allegato I della direttiva 76/769/CEE, aggiungendovi NP, NPE e cemento. L'impiego di NP, NPE e cemento è in tal modo vietato.

### **4. COSTI E BENEFICI**

#### **4.1. Costi**

La proposta di direttiva dovrebbe causare solo lievi disagi all'industria ed al commercio, poiché l'uso di NP e NPE è in calo. In effetti, le imprese hanno già messo a punto delle tecniche sostitutive o alternative. Per quanto riguarda il cromo VI nel cemento, la proposta di direttiva dovrebbe causare solo lievi disagi all'industria od al commercio, poiché la tecnologia per ridurre il cromo VI è disponibile a basso costo e viene già impiegata da numerose imprese in diversi Stati membri.

#### **4.2. Benefici**

I benefici della proposta sono la costituzione di un mercato interno, nonché la tutela della salute umana e dell'ambiente. Il divieto proposto interdice la commercializzazione di NP, NPE, e cemento contenente più di 2 ppm di cromo VI per alcuni usi nocivi alla salute umana ed all'ambiente.

### **5. PROPORZIONALITÀ**

La ventiseiesima modifica produrrà benefici in termini di tutela della salute umana e dell'ambiente. Il risultato può essere ottenuto a costo contenuto.

## **6. PARERI RICHIESTI PER PREPARARE IL PROGETTO DELLA VENTISEIESIMA MODIFICA**

Pareri per preparare la proposta sono stati ottenuti attraverso riunioni con esperti provenienti dagli Stati membri, dal Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC), Eurométaux, European Cement Association, European Federation of Building and Woodworkers. Anche l'organizzazione europea dei consumatori BEUC ha fornito un parere.

## **7. CONFORMITÀ CON IL TRATTATO**

Tale proposta mira a tutelare il mercato interno e contemporaneamente ad assicurare un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente e risulta quindi conforme all'articolo 95, paragrafo 3 del trattato.

## **8. PARLAMENTO EUROPEO E COMITATO ECONOMICO E SOCIALE**

Conformemente all'articolo 95 del trattato, si applica la procedura di codecisione con il Parlamento europeo. Deve essere consultato il Comitato economico e sociale.

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativa a restrizioni alla commercializzazione di pericolosi nonilfenolo, nonilfenolo etossilato, cemento (ventiseiesima modifica della direttiva del Consiglio 76/769/CEE)**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione <sup>3</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>4</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>5</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) I rischi ambientali da nonilfenolo (NP) e da etossilato di nonilfenolo (NPE) sono stati esaminati in conformità al regolamento del Consiglio (CEE) 793/93 del 23 marzo 1993 relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti <sup>6</sup>. La valutazione del rischio ha evidenziato la necessità di ridurre i rischi da NP e NPE per l'ambiente. Nel parere del 6/7 marzo 2001, il Comitato scientifico su tossicità, ecotossicità ed ambiente (CSTEE) ha confermato tali conclusioni.
- (2) La Commissione ha approvato una raccomandazione 2001/838/EC <sup>7</sup> nell'ambito del regolamento (CEE) 793/93, proponendo una strategia di riduzione del rischio da NP e NPE mediante restrizioni alla commercializzazione ed all'impiego.
- (3) Per tutelare l'ambiente, la commercializzazione e l'impiego di NP e NPE devono essere limitati ad usi specifici.
- (4) Studi scientifici hanno provato che i preparati di cemento contenenti cromo VI possono causare reazioni allergiche in determinate circostanze, se vi è un contatto diretto e prolungato con la pelle umana.
- (5) Il CSTEE ha confermato gli effetti negativi per la salute del cromo VI nel cemento.

---

<sup>3</sup> GU C .

<sup>4</sup> GU C .

<sup>5</sup> GU C .

<sup>6</sup> GU L 84, del 5.4.1993, pag. 1.

<sup>7</sup> GU L 319, del 4.12.2001, pag. 30.

- (6) Per tutelare la salute umana, appare dunque necessario restringere la commercializzazione e l'uso di cemento. In particolare, la commercializzazione e l'uso di cemento e preparati di cemento contenenti più di 2 ppm di cromo VI devono essere vietati, laddove vi sia un rischio di contatto cutaneo.
- (7) La direttiva del Consiglio 76/769/CEE del 27 luglio 1976 sull'armonizzazione di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative degli Stati membri riguardanti restrizioni alla commercializzazione e l'uso di determinati sostanze e preparati<sup>8</sup> viene in tal modo modificata.
- (8) L'obiettivo di tale direttiva consiste nell'introduzione di disposizioni relativa NP, NPE e cemento, salvaguardando in tal modo il mercato interno e assicurando contemporaneamente un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, come disposto dall'articolo 95 del trattato.
- (9) Tale direttiva non incide sulla normativa comunitaria che stabilisce i requisiti minimi per la sicurezza dei lavoratori, quale la direttiva del Consiglio 89/391/CEE del 12 giugno 1989 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro<sup>9</sup>, e le singole direttive da essa derivanti, in particolare la direttiva del Consiglio 90/394/CEE del 28 giugno 1990 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)<sup>10</sup>, nonché la direttiva del Consiglio 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### *Articolo 1*

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è con la presente modificato come disposto dall'allegato.

#### *Articolo 2*

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il xx xx 200x [*un anno dopo la data di entrata in vigore*]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi devono applicare tali disposizioni dal xx xx 200x [diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva].

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

---

<sup>8</sup> GU L 262, del 27.9.1976, pag. 201.

<sup>9</sup> GU L 183, del 29.6.1989, pag. 1.

<sup>10</sup> GU L 196, del 26.7.1990, pag. 1.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*La Presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*

## ALLEGATO

Sono aggiunti i seguenti punti [XX] e [XX] all'allegato I della direttiva 76/769/CEE:

<p>“[XX]</p> <p>(1) Nonilfenolo <math>C_6H_4(OH)C_9H_{19}</math></p> <p>(2) Nonilfenolo etossilato <math>(C_2H_4O)_n C_{15}H_{24}O</math></p>	<p>Non può essere commercializzato od impiegato quale sostanza o costituente di preparati in concentrazione uguale o superiore allo 0,1 % in massa di nonilfenolo o 1 % in massa di nonilfenolo etossilato ai seguenti fini:</p> <p>(1) Pulizie industriali e civili, tranne:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Sistemi a secco chiusi e controllati in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito,</li><li>– Sistemi di lavaggio a trattamento speciale in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito;</li></ul> <p>(2) Pulizie domestiche;</p> <p>(3) Trattamento tessile e di pellame, tranne:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Trattamento senza rilascio in acque di scarico e con NPE interamente legato alla matrice polimerica (agenti d'apprettatura, stampa tessile, tinture),</li><li>– sistemi con trattamento speciale in cui l'acqua di lavorazione viene pretrattata per eliminare completamente le frazioni organiche prima del rilascio nelle acque di scarico biologiche (sgrassatura di pelli ovine);</li></ul> <p>(4) emulsionante in soluzioni agricole per capezzoli;</p> <p>(5) lavorazione dei metalli, tranne:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– impieghi in sistemi chiusi controllati in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito;</li></ul> <p>(6) industria della pasta di carta e della carta;</p> <p>(7) cosmetici compresi shampoo;</p> <p>(8) altri prodotti per l'igiene e la cura personali, tranne:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– spermicidi.</li></ul>
<p>[XX]. Cemento</p>	<p>Non può essere commercializzato o impiegato quale sostanza o componente di preparati se contiene oltre lo 0,0002 % di cromo VI idrosolubile sul peso totale a secco del cemento, per attività manuali, laddove vi sia un rischio di contatto cutaneo.</p> <p>Inoltre, qualora si impieghi il solfato ferroso come riducente, senza pregiudizio nei confronti dell'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura, sull'imballaggio del cemento o dei preparati di cemento devono figurare informazioni leggibili e indelebili riguardanti la data di confezionamento e il periodo di conservazione durante il quale il contenuto in cromo VI idrosolubile è inferiore allo 0,0002 % del peso totale a secco del cemento."</p>